

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **91/1990** (ECLI:IT:COST:1990:91)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **18/01/1990**; Decisione del **20/02/1990**

Deposito del **26/02/1990**; Pubblicazione in G. U. **07/03/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15036**

Atti decisi:

N. 91

ORDINANZA 20-26 FEBBRAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4, 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Pordenone sul ricorso proposto da Bertagno Giuseppe contro l'Ufficio Imposte Dirette di Pordenone, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

41, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Pordenone, sul ricorso presentato da Bertagno Giuseppe contro l'iscrizione a ruolo per IRPEF e ILOR relativa all'anno 1982 e relativi oneri accessori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, 4, 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione;

che dette norme sono censurate nella parte in cui, stabilendo, ai fini dell'IRPEF, l'imputazione del reddito al soggetto che lo produce, con esclusione dalla categoria dei soggetti d'imposta dei familiari di questo sprovvisi di redditi propri, hanno l'effetto di impedire al primo la deduzione - se non in misura fissa - degli oneri sopportati nell'interesse dei secondi, ed in particolare prescrivono che gli interessi passivi corrisposti per la casa di abitazione della famiglia non possono essere dedotti dal reddito complessivo del nucleo familiare e, quindi, anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, ma soltanto da quello del coniuge intestatario del bene; che, ad avviso dell'organo remittente, il coniuge convivente risulta discriminato nei confronti di quello separato, al quale è consentito dedurre interamente l'assegno corrisposto; che, inoltre, il sistema fiscale denunciato è in contrasto con il regime civilistico ispirato, dopo la riforma del diritto di famiglia, al principio della comunione dei beni tra i coniugi;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata (sentenza n. 76 del 1983) e, successivamente, manifestamente infondata (ordinanza n. 114 del 1989) la questione ora sollevata;

che non sono dedotti motivi nuovi sui quali possa fondarsi una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4, 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Pordenone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.